

Deliberazione n. 3 dd. 30/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli artt. 1 e segg. della L.P. 30.12.2014, n. 14, inerenti l'istituzione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), quale tributo proprio dei Comuni.

Rilevato che la predetta imposta ha trovato applicazione dal 1^a gennaio 2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), di cui all'art. 1, commi 639 e segg. della legge n. 147/2013.

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 04 dd. 25.03.2015, l'Amministrazione comunale, esercitando la facoltà espressamente attribuita dall'art. 8, comma 2 della citata L.P. 14/2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta in argomento.

Vista ora la L. P. 30.12.2015, n. 21 (legge di stabilità 2016) che all'art. 18 ha dettato alcune modifiche alla L.P. 14/2014, disponendo tra l'altro:

- l'azzeramento delle aliquote per le abitazioni principali ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9;
- il rimborso d'ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell'area entro il decennio medesimo;
- il possibile rimborso, su richiesta del contribuente, dell'imposta versata, per i casi di sopravvenuta inedificabilità dell'area;
- la riduzione della base imponibile per gli immobili di interesse storico-artistico che, pur non essendo iscritti come tali al libro fondiario, sono stati notificati ai sensi della legge n. 364/1909.

Considerato che il citato comma 2 dell'art. 8 consente al Comune di applicare discrezionalmente alcune assimilazioni ad abitazione principale e che, di esse, l'art. 5 comma 1, del vigente Regolamento IM.I.S prevede solo quella di cui alla lett. a), ovvero per l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado, nonché agli affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, anziché l'assimilazione è prevista la sola agevolazione in termini di aliquota (vd. art. 5 comma 3).

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. e di esse, in particolare, gli artt. 5 e 26, comma 3, lett. a).

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L..

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai nr. 9 consiglieri presenti e votanti,

esito proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 25.03.2015:

- all'art. 1 comma 1 dopo "legge provinciale nr. 14 dd. 30 dicembre 2014" vengono aggiunte le parole "e successive modifiche e integrazioni."

- all'art. 4, alla fine del comma 1 vengono aggiunte le parole: "Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento."

- all'art. 5, comma 5, lett. a), al termine del periodo, dopo le parole "libro fondiario", vengono aggiunte le seguenti parole "e quelli privi di iscrizione ma notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364";

- tra l'art. 11 e l'art. 12, viene aggiunto l'art.11 bis "Rimborsi per dichiarata inedificabilità delle aree", composto dai seguenti commi: "1. *Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce il rimborso dell'imposta per le aree divenute inedificabili a seguito di un provvedimento definitivo che attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come aree edificabili. La cessazione della soggezione passiva dell'area decorre dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia urbanistica. 2. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente, la cessazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza stessa. 3. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11".*

- dopo l'art. 11 bis, viene aggiunto l'art. 11 ter "Rimborsi d'ufficio per aree edificabili gravate da vincolo di esproprio per pubblica utilità", composto dai seguenti commi: "1. *Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi: a) a seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area; b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014. 2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative. 3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il*

vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente. 4. Ai rimborsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato".

- all'art. 15, il termine "2015" viene sostituito con il con il termine "2016".

2. Di dare che il testo regolamentare derivante dall'introduzione delle modifiche suddette risulta quello di cui all'allegato che si approva e si unisce alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di evidenziare che le modifiche regolamentari disposte con il presente provvedimento trovano applicazione dal 1^a gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. n. 14/2014.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

5. Di informare ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.URR.O.C. D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.